



SUPERBONUS 90% - PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO MEF DEL 31 LUGLIO 2023: CRITERI E LE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO AIUTI QUATER

Posted on 1 Settembre 2023



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198 del 25 agosto 2023](#) il **Decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023**, recante "*Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*" che **definisce i criteri di erogazione del contributo a fondo perduto per finanziare la parte di spesa agevolata non coperta dalla detrazione**, in attuazione di quanto previsto dall'**art. 9, comma 3 del DL 176/2022** (cd. *Decreto Aiuti quater*).

Si ricorda che il **DL 176/2022** (cd. *Decreto Aiuti quater*), come convertito in Legge 6/2023, con l'art. 9, comma 3, **aveva previsto l'erogazione di un contributo, erogato dall'Agenzia delle Entrate, in favore dei contribuenti con reddito da quoziente familiare non superiore a 15.000 euro per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati**.

Nella predetta disposizione si rinviava, infatti, ad un decreto del MEF (da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022, data di entrata in vigore del DL 176/2022) che ne avrebbe definito i criteri e le modalità.

A tal riguardo il [Decreto MEF del 31 luglio 2023](#) in esame, stabilisce quanto segue:

- **Beneficiari del contributo** – il contributo viene erogato a **persone fisiche** che sostengono le spese per gli interventi condominiali o su unità immobiliari in possesso dei seguenti requisiti:
 1. reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1 del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro;
 2. titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
 3. l'unità immobiliare oggetto dell'intervento adibita ad abitazione principale del richiedente.
- **Spese ammesse al contributo** – il contributo spetta a coloro che sostengono le spese per interventi legati al **Superbonus nella misura del 90 %** (di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020). Il contributo, inoltre, riguarda esclusivamente **le spese effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023** ed è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute dal richiedente, o a lui imputate in caso di lavori condominiali, entro un **limite massimo di 96 mila euro riferito all'intera spesa sostenuta**; Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare stessa.

- **Richiesta del contributo** – ai fini dell'erogazione del contributo, il richiedente dovrà trasmettere, in via telematica, **all'Agenzia delle Entrate apposita istanza entro il 31 ottobre 2023**, seguendo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che verrà adottato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento;
- **Modalità di determinazione del contributo** – Nell'istanza, il richiedente dovrà indicare l'importo del contributo richiesto, che non può essere superiore al 10% delle spese ammesse. In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate determinerà **l'ammontare del contributo** in base al **rapporto percentuale** (percentuale che sarà resa nota nel suddetto provvedimento AdE) **tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'importo complessivo dei contributi richiesti**. In base ai risultati di tale calcolo, il contributo potrebbe non essere erogato ai richiedenti in misura piena.
- **Erogazione del contributo** – Una volta stabiliti gli importi spettanti, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente ed inserito in sede di invio dell'istanza.

Si precisa, inoltre, che il contributo di cui sopra viene concesso entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

